

TourismA – Salone Internazionale dell'Archeologia

Firenze 19.02.2016

Intervento di G. Rivaroli, portavoce coordinamento archeologi CNA

Desidero innanzitutto portare i saluti della Presidenza Nazionale CNA e dell'unione Artistico e Tradizionale a tutti i relatori e tutti coloro che sono intervenuti

A due anni dalla costituzione del coordinamento archeologi CNA ci troviamo in questi mesi ad affrontare due scenari che si muovono in contemporanea: la riorganizzazione delle Soprintendenze e la legge 11/2016 che delega il Governo alla attuazione delle direttive EU 23, 24 e 25/2014 e alla riscrittura del codice appalti a seguito della legge delega 11/2016. L'iter della legge delega è stato seguito e monitorato fin dalle sue prime mosse da CNA, che ha fin dal principio sostenuto con forza in tutte le opportune sedi gli importanti principi in essa contenuti a favore della maggiore inclusione delle piccole e microimprese. Tra questi principi ricordiamo lo scorporo in lotti degli appalti, l'adozione del Documento di Gara Unico Europeo, il pagamento diretto dalla S.A. al subappaltatore, la prevalenza dove possibile dell'assegnazione alla O.E.P.V e altri provvedimenti che facilitano l'accesso delle PMI alle gare d'appalto, senza trascurare temi etici di rilevanza sociale e ambientale.

Tuttavia queste indicazioni, così importanti anche per la qualità del lavoro delle imprese nel campo dell'archeologia, rischiano di rimanere almeno per quanto attiene al nostro specifico campo, una seppur bella e importante, cornice.

Ora il passaggio alla riscrittura del Codice Appalti richiede da parte di tutti gli interlocutori coinvolti la massima attenzione affinché i principi espressi nella legge delega non restino lettera morta. In particolare ciò che come Associazione Imprenditoriale auspichiamo è che venga dato seguito alle raccomandazioni di cui all'art. 1 comma b della legge delega:

ovvero che l'adozione di un unico testo normativo che sostituisce il Dlgs 163/2006 garantisca in ogni caso l'effettivo coordinamento e l'ordinata transizione tra la previgente e la nuova disciplina, in materia di protezione e tutela ambientale e paesaggistica, di valutazione degli impatti ambientali, di tutela e valorizzazione dei beni culturali..., al fine di evitare incertezze interpretative ed applicative

Ciò che paventiamo è proprio che il testo del nuovo Codice Appalti possa, qualora non dovesse recare in materia di archeologia preventiva indicazioni chiare e incontrovertibili, generare tali incertezze interpretative e ancor più applicative. Tale assenza o minimizzazione dell'iter così come era esplicitato nella legge 163/2006 finirebbe inoltre con togliere efficacia alla convenzione di La Valletta e alla circolare 1/2016 per l'Archeologia Preventiva.

In particolare riteniamo che tra i compiti del R.U.P., garante delle diverse fasi progettuali, debba essere esplicitamente specificata l'attivazione della fase prodromica della verifica dell'interesse archeologico secondo precise modalità e che non debba semplicemente e genericamente essere designato a verificare l'eventuale compatibilità con preesistenze archeologiche senza ulteriori e specifiche indicazioni, in particolare in mancanza -o in attesa- di un eventuale regolamento.

Riteniamo altresì che vada salvaguardata in maniera molto decisa la struttura dei livelli di progettazione dell'opera pubblica (preliminare, esecutivo e definitivo) e che questa struttura

non possa essere oggetto di nessuna forma di “sintesi” senza che questa venga opportunamente concordata con la competente Soprintendenza. Un’eventuale eccessiva riduzione dei livelli di progettazione dell’opera pubblica si porrebbe inoltre in netto contrasto con le indicazioni della legge delega (art. ff e oo), dove invece si pone l’accento sulla progettazione come elemento qualificante anche in fase di gara.

Chi si occupa di archeologia esecutiva sa che speditezza, efficienza ed efficacia si raggiungono con una migliore programmazione piuttosto che con l’eliminazione di passaggi cruciali, la cui carenza non può che avere una ripercussione in fase esecutiva, con conseguente allungamento dei tempi ed aggravio dei costi dell’opera da realizzare.

Il timore è che eventuali riferimenti all’archeologia contenuti nel futuro codice appalti, ma non circostanziati e dettagliati opportunamente, possano portare a incertezze interpretative e ad applicazioni difformi sul territorio nazionale.

Auspichiamo quindi che il contenuto degli articoli 95 e 96 del DLgs 163/2006 rimanga esplicitato all’interno del codice appalti perché

- **L’attivazione dell’iter è e deve essere compito esplicito del RUP**
- **Tale attivazione deve avvenire secondo modalità esplicite, trasparenti e definite per legge**
- **I diversi livelli della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico devono essere esplicitamente collegati e armonizzati alle diverse fasi di progettazione dell’opera pubblica**
- **Tale armonizzazione deve esistere fin dalle prime fasi di progettazione dell’opera pubblica per evitare che questa possa giungere ad un livello di progettazione esecutiva prima che ne sia stata adeguatamente verificata la compatibilità con eventuali depositi archeologici**

Sottolineiamo inoltre che il R.U.P. deve essere in grado fin dai primi momenti dell’iter di un’opera pubblica, di adempiere a procedimenti sicuri, regolati, incontrovertibili inerenti non solo alla tutela archeologica, ma anche paesaggistica e ambientale in genere secondo i principi indicati nella legge delega.

CNA è all’opera in questi giorni per produrre un documento puntuale da conferire ai competenti organi ministeriali e seguirà l’iter legislativo di questi provvedimenti nei modi, nei tempi e nelle sedi opportune sempre con la precisa volontà di collaborare fattivamente nel rispetto reciproco di tutte le parti in causa.